



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

in persona dei magistrati:

dr. Leonardo Pica	Presidente relatore
dr.ssa Maria Tuccillo	Giudice
dr.ssa Maria Carolina De Falco	Giudice

ha deliberato di emettere la presente

SENTENZA

nel processo civile di primo grado, iscritto al **n. 8615/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili**, rimesso al collegio per la decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 3.3.2026, pendente

TRA

[redacted],	[redacted],
rappresentato e difeso dagli avv.ti	[redacted]
[redacted],	

- ATTORE -

E

[redacted]	
([redacted]), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , e [redacted]	
[redacted]	([redacted]), rappresentati e
difesi	[redacted], con
alla Piazza	n. 1

- CONVENUTI -

CONCLUSIONI

Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

- l'attore: «- accertare e dichiarare, in conseguenza della intervenuta dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato preventivo presentata dinanzi al Tribunale di Nola, la nullità e/o l'annullabilità del verbale dell'organo amministrativo della società [redacted] autenticato nelle firme dal notaio [redacted] in data 15 gennaio 2024, n. di rep. 9321 e di racc. 7253, in quanto avente ad oggetto argomenti e decisioni di esclusivo appannaggio dell'assemblea dei soci ed in quanto idoneo, per le decisioni ivi assunte, ad incidere, in maniera lesiva, sui diritti del socio signor [redacted] condannando i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo; - in subordine, nell'ipotesi in cui la nuova procedura concordataria, presentata successivamente all'introduzione del presente giudizio, incidesse sul presente procedimento, dichiarare la cessata materia del contendere, condannando i convenuti, in solido tra di loro, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese del presente giudizio da attribuirsi ai (...) procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo».

- i convenuti: «respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in considerazione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere essendo la domanda di concordato preventivo, presentata dalla proponente Società, omologata dal Tribunale di Nola in data 26.05.2025 (...), così provvedere: - Rigettare integralmente le domande proposte dal sig. [redacted] in quanto manifestamente infondate, inammissibili ed improcedibili, per i motivi illustrati in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 171 ter cpc da intendersi qui integralmente riportati. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre oneri di legge come per legge ed oltre spese al 15% ex D.M. 55/2014».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione, notificato in data 15.4.2024 ai convenuti in epigrafe, [redacted], nella sua qualità di socio titolare del 50% del capitale sociale della [redacted] (d'ora in poi anche solo [redacted]), adiva

il Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di impresa per impugnare le determinazioni dell'amministratore unico della società, [REDACTED] (di cui al verbale del 15.1.2024), che, avvalendosi delle facoltà attribuite in via esclusiva all'organo amministrativo dagli artt. 120 *bis* e 265, comma 2, lett. b) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d'ora in poi CCII) e in continuità con il ricorso "*prenotativo*" depositato il 19.9.2023 presso il Tribunale di Nola, aveva deliberato l'accesso alla procedura di concordato preventivo (approvando la proposta e le condizioni della domanda di ammissione, ai sensi dell'art. 87 CCII, confermando la volontà di procedere alla ristrutturazione dei debiti sociali al fine di garantire la prosecuzione dell'attività d'impresa), prevedendo, tra l'altro, di: - revocare lo stato di liquidazione della società; - prevedere la prosecuzione dell'attività di impresa fissando il termine di durata della società fino alla data del 31.12.2060; - disporre il passaggio al regime della s.r.l. ordinaria in luogo di quello della s.r.l. semplificata; - stabilire un aumento di capitale con la specifica indicazione delle modalità di sottoscrizione; - modificare lo statuto sociale con l'introduzione di una clausola di prelazione, precedentemente inesistente, in caso di cessione delle quote sociali.

L'attore deduceva che il [REDACTED], legittimato ad assumere le indicate decisioni in forza del disposto di cui all'art. 120 *bis* cit., tuttavia, non aveva dato più seguito alla domanda di concordato preventivo precedentemente presentata e, di conseguenza, il Tribunale di Nola, con decreto pubblicato presso il Registro delle Imprese di Napoli in data 15.2.2024, aveva dichiarato il ricorso improcedibile, sicchè le decisioni assunte dall'organo amministrativo, avendo ad oggetto argomenti che, normalmente, sono di competenza dell'assemblea dei soci ed essendo idonee ad incidere, in maniera lesiva, sui diritti dei singoli soci, sarebbero illegittime in quanto, a seguito della dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato preventivo, le stesse dovrebbero ritenersi assunte al di fuori ed oltre i limiti previsti dalla speciale ipotesi di cui all'art. 120 *bis* cit. (secondo cui «*al fine del buon esito della ristrutturazione il piano può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di*

capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni»).

Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del suddetto verbale dell'organo amministrativo.

2. Costituendosi in giudizio, [REDACTED] preliminarmente segnalava di non rivestire più la qualifica di socio della CP_1 a far data dal 20.6.2024, avendo ceduto le proprie quote alla Unico Power s.r.l. Pertanto, nel contestare comunque l'avversa domanda in quanto manifestatamente infondata, inammissibile ed improcedibile, invocava la propria estromissione dal giudizio e l'integrazione del contraddittorio nei confronti del suddetto nuovo socio.

3. La Società, a sua volta, eccepiva, preliminarmente, che, nell'ambito di una procedura di regolazione della crisi, i rimedi esperibili dai soci sarebbero esclusivamente quelli previsti dalla disciplina speciale del CCII, nel senso che l'ordinamento appresta tutele specifiche, quali l'opposizione all'omologazione (ex art. 120 *quater* CCII) o la presentazione di proposte concorrenti (ex art. 120 *bis*, comma 5, CCII), che escluderebbero l'ammissibilità di una generica azione di nullità o di annullabilità del verbale amministrativo.

In ogni caso, la Società contestava integralmente la ricostruzione dei fatti dell'attore, deducendo: - la piena legittimità della delibera impugnata, in quanto il legislatore avrebbe attribuito agli amministratori il potere esclusivo di decidere l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e il contenuto del piano di ristrutturazione, inclusa la facoltà di prevedere modificazioni statutarie, aumenti o riduzioni di capitale e trasformazioni societarie, anche in deroga alle ordinarie competenze assembleari, al fine di superare l'ostruzionismo dei soci; - la carenza di nesso causale tra l'improcedibilità del primo ricorso di concordato "in bianco" (procedimento unitario recante il n. 164-1/2023) e la dedotta invalidità della delibera, in quanto l'improcedibilità non era dipesa da vizi dell'atto, bensì da una rinuncia alla domanda da parte della stessa Società ex art. 43 CCII, resasi necessaria a causa dell'impossibilità di depositare il piano nei termini, derivante

dal comportamento proprio del socio [redacted] (precedente amministratore), il quale avrebbe omesso di consegnare la documentazione contabile e l'azienda; - la sussistenza di una nuova procedura di concordato, in quanto, completata la *due diligence* contabile, la Società aveva depositato un nuovo ricorso per concordato "pieno" in continuità (procedimento unitario recante il n. 80-1/2024), regolarmente iscritto al Registro delle Imprese, confermando la persistenza dell'interesse e della strumentalità dell'atto impugnato rispetto alla ristrutturazione aziendale; - la doverosità dell'intervento dell'amministratore per la salvaguardia del patrimonio sociale e degli interessi dei creditori, prevalenti rispetto alle prerogative individuali del socio, stanti lo stato di crisi e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, versando la Società in stato di scioglimento ex art. 2484 c.c. a causa della paralisi decisionale determinata dal conflitto paritetico tra i soci; - la mancanza di una lesività diretta e attuale ascrivibile alla delibera impugnata, inidonea a produrre modifiche automatiche dello statuto o dei diritti dei soci, in quanto, ai sensi dell'art. 120 *quinquies* CCII, tali effetti si produrrebbero esclusivamente con la sentenza di omologazione del concordato, avendo l'atto impugnato natura meramente programmatica.

Chiedeva, pertanto, di rigettare, in quanto manifestamente infondata, inammissibile ed improcedibile, la domanda proposta.

4. In corso di causa, la difesa della società ha ulteriormente eccepito: - la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e il difetto di legittimazione attiva, avendo l'attore ceduto l'intera propria quota di partecipazione sociale alla società "Asj Project S.r.l." con atto del 5.11.2024, iscritto nel Registro delle Imprese in data 3.12.2024, così perdendo la titolarità dei diritti amministrativi e partecipativi necessari per coltivare l'impugnativa; - in ogni caso, l'inammissibilità del rimedio per erronea qualificazione della delibera, che non costituisce una "decisione dei soci" ai sensi dell'art. 2479-ter c.c., bensì una determinazione unilaterale dell'organo amministrativo assunta nell'esercizio dei poteri gestori previsti dagli artt. 2475 c.c. e 120 bis CCII, sottratta al sindacato tipico delle delibere assembleari; - la cessazione della materia del contendere, stante la successiva

introduzione di una nuova domanda di concordato preventivo "pieno", omologata dal Tribunale di Nola in data 26.5.2025, con il conseguente superamento di ogni questione relativa alla validità degli atti propedeutici alla precedente procedura concordataria dichiarata improcedibile.

5. Precisate le conclusioni e depositate le comparse difensive finali entro i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 3.3.2026 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulla sopravvenuta carenza di legittimazione dell'attore

La questione preliminare concernente gli effetti della cessione delle quote da parte dell'attore in pendenza dell'impugnazione è dirimente (*rectius* è la "più liquida").

In punto di fatto, risulta dagli atti ed è incontroverso che in corso di causa l'attore ha ceduto l'intera quota di partecipazione (pari al 50% del capitale sociale) in favore della società Asj Project S.r.l., operazione perfezionatasi con atto del 5.11.2024, regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese in data 3.12.2024.

Dunque, pur a voler ammettere (benchè anche tale questione sia controversa tra le parti e dovrà essere comunque deliberata ai fini del regolamento delle spese) non solo che il socio di una s.r.l. possa esperire l'impugnazione ex art. 2388 c.c. anche nei confronti di una decisione dell'amministratore unico (ovviamente nei casi in cui la stessa sia idonea a ledere direttamente la posizione dei singoli soci), ma anche che tale tutela, da ricondurre allo schema di cui all'art. 2378 c.c., sia ammissibile per sindacare le determinazioni gestorie concernenti l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi, occorre fare i conti con il fatto che l'alienazione della partecipazione sociale ha comportato la perdita della qualità di socio in capo all'attore.

Pertanto, occorrendo procedere alla corretta qualificazione del vizio denunciato, va rilevato che a sproposito parte attrice deduce che la determinazione del 15.1.2024 sarebbe affetta da nullità per illiceità dell'oggetto

(che potrebbe essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 2379 c.c., richiamato dall'art. 2479 *ter* c.c.). A ben vedere, invece, essendo stato prospettato che la decisione impugnata avrebbe avuto ad oggetto argomenti che, normalmente, sono appannaggio esclusivo dell'assemblea dei soci, per cui, a seguito della dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato preventivo, risulterebbe assunta al di fuori ed oltre i limiti previsti dall'art. 120 *bis* cit., quella denunciata è una mera violazione di legge, un vizio di riparto interno di competenze o una contestazione sull'opportunità della gestione, profilo tipicamente estraneo alla nullità ed integrante semmai un'ipotesi di annullabilità (che può essere fatta valere solo dai soci pregiudicati).

Ne consegue che, spettando la legittimazione a proporre tale impugnazione solo al socio, venuta meno tale qualifica nel corso del giudizio, si determina una sopravvenuta carenza di legittimazione (e, comunque, di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.), non potendo l'annullamento dell'atto produrre alcun vantaggio nella sfera giuridica di chi non fa più parte della compagine sociale, fatta salva l'eventuale domanda risarcitoria che, nel caso di specie, non è stata formulata (cfr. art. 2378 cit.).

Pertanto, la domanda attorea nei confronti della Società deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva.

2. L'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione ai fini della soccombenza virtuale

Residua sostanzialmente tra le parti un contrasto solo sulle spese di lite, che va risolto secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, in quanto la dichiarazione di inammissibilità della domanda, per sopravvenuta carenza di legittimazione e/o di interesse, impone di procedere a tale accertamento ai fini della regolamentazione delle spese (cfr. Cass. 7.5.2009 n. 10553; 31.10.2023 n. 30251).

Tale principio impone dunque di valutare retrospettivamente l'ammissibilità e la fondatezza della domanda originaria, come se il giudizio fosse proseguito fino

alla decisione nel merito, al fine di individuare la parte che sarebbe risultata soccombente.

Va premesso che il Collegio condivide la tesi secondo cui il socio di s.r.l. può impugnare la decisione adottata dall'amministratore unico, dovendo ritenersi applicabile analogicamente l'art. 2388 c.c., che consente al socio (di s.p.a.) di impugnare le deliberazioni dell'organo amministrativo consiliare, allorchè siano lesive dei suoi diritti (in questo senso, tra gli altri, Trib. Catania 10.4.2013, in *Giurisprudenza Commerciale* 2014, 6, II, 1055). Invero, una soluzione diversa configgerebbe, all'evidenza, con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, a nulla rilevando il richiamo ai rimedi contemplati dall'art. 2476, 2° comma, c.c. (poteri di informazione e di consultazione), esperibili dal singolo socio, che, diretti ad assicurare la corretta gestione della società e prodromici rispetto all'azione di responsabilità, non costituiscono, tuttavia, uno strumento di tutela specifica del socio (ad esempio avverso una decisione di esclusione).

Ciò posto, tuttavia, venendo al caso specifico, va osservato – sotto un primo profilo – che la domanda di [redacted] volta all'annullamento della delibera dell'organo amministrativo appare improponibile alla luce del regime speciale introdotto dagli artt. 120 *bis* e ss. CCII. Tale normativa, recependo i principi della Direttiva (UE) 2019/1023, attribuisce all'organo amministrativo il potere "esclusivo" di decidere l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e di definirne il contenuto, comprese le modificazioni statutarie. Secondo la condivisibile opinione della dottrina prevalente, recepita anche dai primi arresti giurisprudenziali, i rimedi spettanti ai soci avverso tali determinazioni gestorie sono stati "procedimentalizzati" e concentrati all'interno della procedura concorsuale. L'art. 120 *quater* CCII, infatti, stabilisce che i soci possono far valere le proprie doglianze esclusivamente mediante l'opposizione all'omologazione, nel cui ambito il Tribunale è chiamato a verificare il rispetto delle regole e la non irragionevolezza della manovra. Pertanto, l'esperimento di un'ordinaria azione di annullabilità risulta preclusa, sussistendo un rimedio tipico endoconcorsuale, volto ad evitare che iniziative giudiziarie individuali possano pregiudicare la

celerità della ristrutturazione aziendale.

Sotto altro profilo, la pretesa attorea sarebbe risultata comunque infondata anche nel merito. Sta di fatto che l'amministratore ha agito nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 120 *bis* cit., adottando misure (revoca della liquidazione, trasformazione in s.r.l. ordinaria e aumento di capitale con sovrapprezzo) analiticamente finalizzate all'integrale soddisfacimento del ceto creditorio (100% dei crediti). La strumentalità dell'atto rispetto alla crisi d'impresa è confermata dal richiamo espresso alla "situazione patrimoniale aggiornata", che evidenziava perdite significative. L'aumento di capitale inscindibile con previsione di attribuzione dell'importo all'altro socio non configura, di per sé, un abuso, bensì una modalità tecnica ammessa dall'art. 120 *bis* cit. per garantire l'apporto di risorse fresche necessarie al piano, superando lo stato di stallo decisionale.

L'eccezione relativa alla sopravvenuta invalidità dell'atto, a seguito della declaratoria di improcedibilità della prima domanda di concordato (quella cd. in bianco), risulta priva di pregio. *In primis*, in quanto l'abbandono della procedura comporta semmai una perdita di efficacia delle determinazioni dell'amministratore concernenti l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi. Né è ipotizzabile una lesività ascrivibile alla delibera impugnata (o alla sua mancata revoca), essendo questa inidonea a produrre modifiche automatiche dello statuto o dei diritti dei soci, che, ai sensi dell'art. 120 *quinquies* cit., si determinano solo con la sentenza di omologazione del concordato, avendo l'atto impugnato natura meramente programmatica. Peraltro, neanche può escludersi che l'atto amministrativo che delibera l'accesso alla crisi mantenga la sua validità e la sua rilevanza endosocietaria, qualora la società persista nell'intento di ristrutturazione, come avvenuto nel caso di specie con il deposito della seconda domanda di concordato, poi omologata.

Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere che l'attore sarebbe risultato soccombente nei confronti della Società.

3. Sulla carenza di legittimazione passiva di

Infine, va segnalato che, pur essendo stato evocato in giudizio, nessuna

domanda risulta proposta in danno dell'amministratore, CP_2 , il quale, quindi, anche a prescindere dalla sopravvenuta perdita della qualità di socio, non risulta legittimato passivo.

4. Il regolamento delle spese

Le spese di lite, dunque, vanno poste a carico della parte attrice, anche virtualmente soccombente, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità), liquidando valori prossimi ai minimi tabellari.

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:

1) dichiara la domanda attorea inammissibile nei confronti della Società per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva e, comunque, inammissibile nei confronti di [REDACTED], in proprio, per difetto di legittimazione passiva;

2) condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore di [REDACTED] e di [REDACTED], pro quota in parti uguali, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.3.2026

Il Presidente estensore

(dr. Leonardo Pica)